



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10578 del 2022, proposto da Comune di Melara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Brusaferrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Malcesine, Comune di Selva di Cadore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

anche con motivi aggiunti,

- dei verbali di valutazione della domanda del Comune di Melara di ammissione al finanziamento Pnrr "Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale" della

commissione nominata dal Ministero della cultura;

- del verbale di assegnazione dei punteggi alla menzionata domanda del Comune di Melara;

- del decreto del Ministero della cultura n. 453 del 7.6.2022, pubblicato il 23.6.2022, con i relativi allegati, tra cui in particolare: i) l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione (all. 1); ii) le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico del 20.12.2021 (all. 2); iii) le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (all. 3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto per motivi aggiunti notificato e depositato il 13 aprile 2023, con cui la parte ricorrente, vista la produzione documentale del 27 febbraio 2023, in ottemperanza all'ordinanza collegiale del 14.2.2023, (e precisamente: 1. Nota prot. 19447 del 6.6.2022 del Ministero della Cultura, Segretariato Generale, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e relativi allegati; 2. Verbale della Commissione di valutazione del 30.5.2022 e relativi allegati;) ha ritenuto di chiederne l'annullamento, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica dell'atto per pubblici proclami;

Considerato che con ordinanza n. 6270 dell'11 ottobre 2022 è stata già disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro nord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione del ricorso con le modalità ivi precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della domanda sopra indicata, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio ai fini della notifica dei motivi aggiunti nei confronti dei soggetti come sopra individuati (tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro nord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021

nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, secondo le medesime modalità indicate con l'ordinanza n. n. 6270/2022 come di seguito riportate:

- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate con i motivi aggiunti e gli estremi dei provvedimenti impugnati ivi impugnati; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 27 aprile 2023, con ulteriore termine sino al 4 maggio 2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto necessario rinviare la data per la discussione del merito già fissata per l'udienza del 14.2.2023, come in dispositivo;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 18 luglio 2023;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2023.

Il Presidente
Donatella Scala

IL SEGRETARIO